



*DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI  
PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017*

**Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017**

**Indice**

Premessa

1. D.Lgs 118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e loro organismi.
2. Quota vincolata del risultato di amministrazione
3. Dal “Patto di stabilità” al “Pareggio di bilancio”
4. Direttive per il conseguimento del “Pareggio di bilancio”
  - 4.1. *Perimetro Sanitario (Art.20 c.1 del D.Lgs. 118/2011)*
  - 4.2. *Voci di entrata e di spesa non soggette ai vincoli del pareggio*
  - 4.3. *Pareggio in termini di cassa – capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario*
  - 4.4. *Pareggio in termini di competenza – capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario*
5. Variazioni di bilancio
  - 5.1. *Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa*
  - 5.2. *Variazioni compensative dello stanziamento di cassa dei capitoli di spesa soggetti ai vincoli del pareggio di bilancio*
6. Variazioni al bilancio per nuove assegnazioni con vincolo di destinazione
7. Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base (UPB)
8. Responsabilità di budget ed assegnazione di risorse alle Strutture
9. Contenimento di determinate tipologie di spesa
10. Operazioni di gestione
  - 10.1. *Accertamento e riscossione dell’entrata*
  - 10.2. *Impegno di spesa*
  - 10.3. *Debiti fuori bilancio*
  - 10.4. *Liquidazioni di spesa e certificazioni dei crediti*
  - 10.5. *Variazioni di bilancio con prelievo dal fondo di riserva di cassa*
  - 10.6. *Disciplina della modalità di gestione dei fondi residui radiati*
  - 10.7. *Ordini di accreditamento*
11. Operazioni di chiusura contabile
12. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli
  - 12.1. *Capitoli cogestiti*
  - 12.2. *Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato*
  - 12.3. *Capitoli “fondo”*
  - 12.4. *Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali*

## **Premessa**

La gestione del bilancio 2015 - 2017 deve attenersi ad un quadro articolato e complesso, in particolar modo dettato dall' applicazione del nuovo ordinamento in materia di armonizzazione e sistemi contabili (D.lgs 118/2011 e s.m.i) e dalla normativa relativa agli obiettivi di finanza pubblica per Regioni -anno 2015 e successivi - contenuta nella Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che sancisce il passaggio dal Patto di stabilità interno al Pareggio di bilancio.

Di seguito sono formulati specifici comportamenti cui le Strutture regionali devono attenersi al fine di procedere alla corretta gestione contabile, nel perseguimento sia degli equilibri di bilancio, che del rispetto dei vincoli normativi vigenti.

### **1. D.Lgs. 118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e loro organismi.**

L'emanazione del D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", ha fissato per il 1° gennaio 2015 l'avvio della riforma del sistema contabile, secondo le modalità e le tempistiche appositamente definite.

La portata dei cambiamenti introdotti richiede una profonda revisione del modello amministrativo-contabile dovuto all'applicazione delle norme indicate in termini di:

- principi contabili di riferimento;
- schemi di bilancio preventivi e consuntivi;
- processi/procedure amministrativo contabili;
- informativa di bilancio;
- programmazione delle risorse da spendere;
- organizzazione della funzione amministrativa;
- sistemi informativi a supporto.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, per la redazione della legge regionale n.7 del 27 aprile 2015 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017*", sono stati adottati gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 (legge di contabilità regionale, L.R. 39/2001) che conservano valore a tutti gli effetti giuridici e autorizzatori.

Il bilancio pluriennale 2015 – 2017, adottato secondo gli schemi vigenti nel 2014, svolge anch'esso funzione autorizzatoria.

Al bilancio di previsione 2015, adottato secondo gli schemi vigenti nel 2014, sono affiancati gli schemi di bilancio previsti all'articolo 11 comma 1 (Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011), cui è attribuita una funzione meramente conoscitiva.

Il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs 118/2011, dispone che per garantire un'omogenea rappresentazione dei documenti contabili e di finanza pubblica, sui capitoli ed articoli, ove previsti, venga utilizzato quale livello minimo di articolazione del Piano dei conti finanziario il quarto livello.

Per permettere un progressivo adeguamento della contabilità regionale ai nuovi principi dettati dalla riforma, il comma *2-bis* dell'art. 9 della L.R. n. 39/2001 prevede che i capitoli di spesa del bilancio regionale (coincidenti con il secondo livello del Piano dei Conti finanziario) siano ripartiti in articoli corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato di cui all'Allegato n.6/1 del D.Lgs.118/2001.

Inoltre il comma *3-bis* dell'art. 9 della L.R. 39/2001 dispone che il Responsabile finanziario della Regione, successivamente all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, provveda alla ripartizione dei capitoli di spesa in articoli.

Al fine di consentire l'amministrazione e la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015 (L.R. n.44/2014), con delibera di Giunta regionale n.61 del 20 dicembre 2015, si è provveduto ad assegnare i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (art. 9 comma 3 della L.R. 39/2001) e con successivo Decreto del Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi n.1 del 30 gennaio 2015 (art. 9 comma *2-bis* e *3-bis* della L.R. 39/2001) si è provveduto a ripartire le evidenze contabili relative ai capitoli di spesa (cassa 2015, competenza 2015 – 2016 – 2017) definite con Disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014, in articoli.

Approvata la legge di bilancio 2015 e pluriennale 2015 – 2017 (L.R. n. 7/2015), si è provveduto con delibera di Giunta regionale n.809 del 14 maggio 2015 ad assegnare i capitoli ed attribuire le risorse del bilancio approvato ai sensi degli artt. 9 e 30 della L.R.39/2001.

Le richieste di ripartizione in articoli degli stanziamenti di competenza e/o di cassa attribuiti, vanno effettuate tramite la procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione capitoli”, già utilizzata per far fronte agli adempimenti di cui alla nota prot. n. 24363 del 20/01/2015 dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi ad oggetto “*Ripartizione di capitoli di spesa in articoli. Progetto di legge n. 485 “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017” (art. 9, comma 2-bis L.r. 39/2001)*”, seguendo la procedura descritta nel successivo paragrafo 5.1 “*Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa*”.

## **2. Quota vincolata del risultato di amministrazione**

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell’eventuale riaccertamento di cui al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

La riforma definisce la composizione del risultato di amministrazione articolandolo in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.

**Costituiscono quota vincolata** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) **nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati** della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per le regioni i vincoli sono previsti **solo dalla legge statale**. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
- b) **derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati**;

- c) **derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;**
- d) **derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.** E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente **solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.**

Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione" e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili".

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

La disciplina armonizzata dell'utilizzo delle risorse vincolate è stata definita dedicando la massima attenzione ai principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziali fissati nell'art.81, quarto comma della Costituzione, che richiedono il rispetto dell'obbligo di copertura "con puntualità rigorosa nei confronti delle spese incidenti sull'esercizio in corso" e l'esatta individuazione delle ragioni normative dei fondi vincolati, garantendo la chiarezza e la verificabilità dell'informazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel corso dell'esercizio 2015 non è ammesso l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014.

### **3. Dal “Patto di stabilità” al “Pareggio di bilancio”**

La normativa relativa agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni per l'anno 2015 è contenuta nella legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

La legge di stabilità 2015 quantifica l'ammontare complessivo del concorso alla tutela degli equilibri di finanza pubblica del comparto regioni a statuto ordinario pari a circa 5,2 miliardi di euro di minori trasferimenti nel 2015 rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda le modalità applicative utili al raggiungimento degli obiettivi di indebitamento netto in capo alle Regioni, assistiamo al superamento della modalità dei tetti massimi di spesa con l'introduzione del “pareggio di bilancio” ossia ad obiettivi in termini di saldo, di competenza e di cassa, tra entrate e spese.

Più precisamente le Regioni sono chiamate a conseguire:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

Nell'anno 2015 il pareggio di bilancio deve essere conseguito solo in sede di rendiconto.

Ai fini dei saldi sopra citati non rilevano:

- le riscossioni e le concessioni di crediti;
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea.

Il dettato normativo, inoltre contiene disposizioni di dettaglio che definiscono puntualmente le modalità applicative dell'equilibrio e il sistema di monitoraggio.

Ai sensi della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica comporta pesanti sanzioni:

- versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità di impegnare spese correnti, al netto per le spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio;
- impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

- rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione ed dei gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta.

#### **4. Direttive per il conseguimento del “Pareggio di bilancio”**

L'equilibrio complessivo di bilancio della Regione e il rispetto della normativa del “Pareggio” non possono che essere conseguiti attraverso il puntuale e stretto controllo dell'evoluzione dell'entrata e dei livelli di spesa totali oltre che distintamente per le singole gestioni ordinaria e sanitaria.

Al fine di garantire l'obiettivo del “Pareggio”, distintamente in termini di cassa e di competenza, si individuano le seguenti modalità operative.

##### ***4.1. Perimetro Sanitario (Art.20 c.1 del D.Lgs. 118/2011)***

La DGR n. 480 del 7 aprile 2015 ha individuato i capitoli di entrata e di spesa da perimetrare ai sensi dell'art.20 c.1 del D.Lgs. 118/2011 prevedendone anche le modalità di aggiornamento o revisione in corso d'anno.

Nell'ambito del bilancio regionale **gli equilibri come previsti dall'articolo 1 commi 461 e seguenti, con l'esclusione del comma 465, della L. 190/2014** (legge di stabilità 2015) riguardanti i capitoli di entrata e spesa del perimetro sanitario (art. 20 c.1 del D.Lgs.118/2011), di cui alla citata DGR n. 480/2015 e s.m.i., **vengono garantiti dal Direttore dell'Area Sanità e Sociale.**

##### ***4.2. Voci di entrata e di spesa non soggette ai vincoli del pareggio***

I capitoli di entrata e di spesa afferenti le esclusioni previste dalla legislazione nazionale (le riscossioni e le concessioni di crediti; le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale) non soggiacciono a limitazioni relative al raggiungimento dell'obiettivo del “Pareggio”.

All'eventuale necessaria implementazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli non soggetti ai vincoli del pareggio di bilancio di cui sopra e dei capitoli afferenti le partite di giro, previa richiesta delle Strutture interessate, si fa fronte con opportuni prelievi dal fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 19 della L.R. 39/2001.



**4.3 Pareggio in termini di cassa - capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario.**

Le modalità operative che si vanno a dettagliare sono riferibili ai capitoli di spesa assoggettati al vincolo del pareggio e **non facenti parte del perimetro sanità come individuato al precedente paragrafo 4.1.**

Si precisa infatti, che non sono ammesse variazioni compensative degli stanziamenti di cassa tra capitoli appartenenti e non al perimetro sanità.

Non sono inoltre ammesse variazioni compensative degli stanziamenti di cassa tra capitoli non assoggettati al vincolo del pareggio (le riscossioni e le concessioni di crediti; le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale) e quelli assoggettati.

**Stante la piena autonomia gestionale riservata ai dirigenti regionali dalla L.R. n. 54/2012, si richiama la necessità che questi ultimi valutino con attenzione le priorità con le quali procedere ai pagamenti soprattutto in considerazione dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 192/2012 di recepimento della Direttiva comunitaria 2011/7/UE che impongono il rispetto di specifici termini per i pagamenti delle transazioni commerciali e dell'articolo 56, comma 6 del D.Lgs 118/2011.**

**A tal fine è indispensabile che le Strutture regionali provvedano ad operare una puntuale ed attenta programmazione degli impegni e dei pagamenti sui capitoli ad esse attribuiti in funzione degli stanziamenti di competenza e di cassa assegnati e disponibili (ovvero la quota parte di stanziamento libera dal blocco) prestando particolare attenzione alla ripartizione delle risorse tra impegni già assunti e nuovi impegni da assumere.**

Con precedente DGR n. 192 del 24 febbraio 2015 sono stati posti dei limiti alla disponibilità degli stanziamenti di cassa previsti nel Disegno di legge 33/DDL del 9 dicembre 2014, oggi legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, che vengono confermati nelle medesime modalità di individuazione già esplicitate con la citata DGR n. 192/2015 tenendo conto delle successive modifiche, sia in termini di variazioni di bilancio che di richieste di blocco/sblocco, intervenute in sede di gestione del bilancio provvisorio 2015, fino ad oggi.

Unica eccezione l'estensione della disponibilità dal 50% al 100% con riferimento agli stanziamenti di cassa di alcune tipologie di spesa, a carattere obbligatorio o ritenute strategiche per la politica regionale, di seguito elencate:

- Spese relative al funzionamento del Consiglio regionale;

- Trasferimenti a Enti Locali per lo svolgimento delle elezioni regionali;
- Utilizzo del Fondo nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, nel limite dell'effettiva erogazione da parte dello Stato;
- Interventi in materia forestale di cui alla L.R. n.52/78;
- Trasferimenti per attività di formazione professionale ed attività formative;
- Funzionamento di Enti e Società regionali;
- Interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario di cui all'art.86 della L.R.1/2008;
- Interventi a sostegno di iniziative a tutela dei minori;
- Erogazione di borse di studio e prestiti d'onore a studenti universitari.

Le limitazioni di disponibilità degli stanziamenti di cassa che permangono (blocco del 90%) sono attuate mediante un **blocco di utilizzo** a livello di capitolo, già inserito in procedura contabile Nu.Si.Co..

In considerazione della **piena autonomia e responsabilità gestionale riservata ai dirigenti regionali dalla L.R. n. 54/2012** e nei limiti degli stanziamenti di cassa effettivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/2015 sono ammesse variazioni di tipo compensativo tra capitoli di spesa appartenenti a differenti unità previsionali di base, anche non della medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Le modalità di richiesta vengono dettagliate al successivo paragrafo 5.2.

Si conferma l'impossibilità di variazioni compensative degli stanziamenti di cassa tra capitoli appartenenti e non al perimetro sanità e tra capitoli assoggettati e non ai vincoli del pareggio

Al fine di garantire alle Strutture regionali la necessaria flessibilità sarà inoltre possibile effettuare compensazioni di pari importo (blocco/sblocco) in termini di stanziamenti di cassa disponibile tra capitoli.

Le richieste relative al blocco/sblocco degli stanziamenti di cassa disponibile sui capitoli di spesa dovranno essere indirizzate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, con allegato il "*Modulo richieste blocco/sblocco capitoli assoggettati alle limitazioni di cassa*" debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione “Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste”.

Laddove non fosse possibile effettuare una compensazione tra stanziamenti di cassa disponibile a livello di Struttura, è opportuno attuare le verifiche necessarie al fine di individuare una soluzione nell’ambito dell’Area/Dipartimento regionale competente per materia.

#### ***4.4. Pareggio in termini di competenza - capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario.***

Ai fini del raggiungimento del pareggio in termini di competenza (**esclusa la quota di reiscrizioni vincolate**) l’equilibrio tra entrate e spese è presidiato sui capitoli finanziati da assegnazioni statali, comunitarie o di altri soggetti, in quanto la gestione è subordinata alle specifiche condizioni che richiedono l’accertamento della corrispondente entrata.

La mancata previsione nel conteggio dei saldi tra entrate e spese come previsto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in parte entrata, **impone la previsione di un blocco di impegnabilità delle quote di reiscrizioni vincolate** presunte apposte in parte spesa.

Al fine di garantire alle Strutture regionali la necessaria flessibilità sarà però possibile effettuare compensazioni di pari importo (blocco/sblocco) in termini di stanziamenti di competenza disponibile tra capitoli.

Le richieste relative al blocco/sblocco degli stanziamenti di competenza disponibile sui capitoli di spesa dovranno essere indirizzate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, con allegato il “Modulo richieste blocco/sblocco capitoli assoggettati alle limitazioni di competenza” debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio: <https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione “Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste”.

Laddove non fosse possibile effettuare una compensazione tra stanziamenti di competenza disponibile a livello di Struttura, è opportuno attuare le verifiche necessarie al fine di individuare una soluzione nell’ambito dell’Area/Dipartimento regionale competente per materia.

In conseguenza degli esiti contabili derivanti dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 del D. Lgs n. 118/2011 s.m.i., potrà rendersi necessaria una tempestiva integrazione alle presenti disposizioni per il raggiungimento del pareggio di bilancio, da emanarsi a cura del Responsabile Finanziario della Regione.

**Monitoraggio andamento “Pareggio” di bilancio**

Il Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi curerà il monitoraggio periodico sull'andamento dei flussi di competenza e di cassa utili al rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio.

Nel corso dell'esercizio, sulla scorta dell'attività di monitoraggio e controllo nella realizzazione dei flussi di entrata e dei programmi di spesa, nonché di eventuali modifiche che dovessero intervenire, oltre a quanto illustrato ai paragrafi precedenti e successivi, potranno essere emanate ulteriori Direttive. Questo sempre nella logica di assicurare il pieno rispetto del “Pareggio” e di supportare, compatibilmente con i limiti posti, la necessità di privilegiare al massimo l'utilizzo dei margini di spesa consentiti e le necessità operative che vengono a maturazione da parte delle Strutture.

**5. Variazioni di bilancio*****5.1. Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa***

Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 9 della L.R. n. 39/2001, è possibile effettuare la ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o di cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Le richieste di ripartizione di competenza e/o di cassa, vanno effettuate tramite la procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione capitoli”, già utilizzata per far fronte agli adempimenti di cui alla nota prot. n. 24363 del 20/01/2015 dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi ad oggetto “*Ripartizione di capitoli di spesa in articoli. Progetto di legge n. 485 “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017” (art. 9, comma 2-bis L.r. 39/2001)*”; una volta rese definitive, le stesse dovranno essere firmate dal dirigente responsabile ed inviate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria con nota di accompagnamento.

Le richieste di cui sopra saranno successivamente formalizzate con Decreto del Responsabile Finanziario della Regione o di un suo delegato.

**5.2. Variazioni compensative dello stanziamento di cassa dei capitoli di spesa soggetti ai vincoli del pareggio di bilancio**

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017*", la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria, e pertanto ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra capitoli di spesa appartenenti a differenti unità previsionali di base, anche non della medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".

Le richieste di variazioni compensative di cassa, formulate dal Responsabile della Struttura assegnataria di budget, da indirizzare alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, devono essere predisposte esclusivamente utilizzando il modulo "*Richiesta variazione di cassa 2015*" debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione **"Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste" - Modulo 5.**

Ad avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di recepimento delle variazioni richieste, ogni Struttura dovrà procedere, al fine della piena utilizzabilità dello stanziamento, alla ripartizione in articoli degli stanziamenti di cassa utilizzando la procedura di cui al punto 5.1.

**6. Variazioni al bilancio per nuove assegnazioni con vincolo di destinazione.**

La richiesta di variazione al bilancio relativa a nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o da altri soggetti, prevista dal comma 2, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, deve essere inviata dalla Struttura proponente alla Sezione Bilancio unitamente a:

- **"Modulo richiesta iscrizione nuove assegnazioni"** debitamente compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito intranet:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>

- **documenti giustificativi debitamente datati e firmati (decreto di riparto, convenzioni, ecc);**

in modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche e di svolgere l'istruttoria per attribuire la corretta classificazione delle assegnazioni e delle relative spese nelle poste del bilancio.

Si rammenta che tutte le richieste citate devono essere inviate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria.

In applicazione del nuovo ordinamento contabile (D.Lgs. 118/2011), l'equilibrio di competenza tra entrate e spese sui capitoli finanziati da assegnazioni statali, comunitarie o di altri soggetti, viene presidiato in quanto le operazioni di impegno sono subordinate all'accertamento della corrispondente entrata; pertanto su tali poste di bilancio non vengono posti blocchi di impegnabilità di alcun tipo.

Per quanto concerne la disponibilità di cassa sui capitoli sopra citati, essa verrà garantita per l'intero importo solo se la richiesta di variazione sarà accompagnata da attestazione dell'avvenuta regolare riscossione; in mancanza di adeguata attestazione dell'avvenuta riscossione la cassa sarà resa disponibile sul capitolo ma contestualmente si procederà ad effettuare un blocco di utilizzo che verrà rimosso solo al ricevimento dell'attestazione di cui sopra.

## **7. Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base (UPB)**

Ai sensi del comma 4, lett. a), dell'art. 9 della L.R. n. 39/2001, è possibile modificare la ripartizione delle unità previsionale di base in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della unità previsionale di base, anche per garantire, nell'ambito della stessa linea di spesa, la congruenza della tipologia di spesa del capitolo considerato con la riclassificazione prevista dal II livello del Piano dei Conti Finanziario di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Le richieste di ripartizione delle unità previsionale di base in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della medesima unità previsionale di base, formulate dal Responsabile della struttura assegnataria di budget, da indirizzare alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, devono essere predisposte esclusivamente utilizzando il modulo "*Richieste di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB – 2015-2017*" debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione **“Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste” - Modulo 7.**

Ad avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di recepimento delle variazioni richieste, ogni struttura dovrà procedere, al fine della piena utilizzabilità dello stanziamento, alla ripartizione in articoli degli stanziamenti di competenza utilizzando la procedura di cui al punto 5.1.

### **7.1 Variazioni compensative di competenza**

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) è possibile effettuare variazioni di tipo compensativo tra capitoli di spesa appartenenti a differenti unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Le richieste di variazioni compensative di competenza, formulate dal Responsabile della struttura assegnataria di budget, da indirizzare alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, devono essere predisposte esclusivamente utilizzando il modulo *“Richiesta variazione compensativa di competenza – 2015-2017”* debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione **“Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste” – Modulo 7.1**

Ad avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di recepimento delle variazioni richieste, ogni struttura dovrà procedere, al fine della piena utilizzabilità dello stanziamento, alla ripartizione in articoli degli stanziamenti di competenza utilizzando la procedura di cui al punto 5.1

## **8. Responsabilità di budget ed assegnazione di risorse alle Strutture**

Secondo quanto disposto dalla L.R. n. 39/2001, la Giunta regionale attribuisce ai Dirigenti la responsabilità gestionale e di risultato sui rispettivi capitoli di entrata e spesa.

In corso d'anno, nel caso di modifiche organizzative o di ridefinizioni di responsabilità, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa, verranno disposte dal Direttore della Sezione Bilancio con proprio Decreto previa acquisizione di specifica e motivata

comunicazione da parte del/dei Direttori di Dipartimento competenti. Nel caso in cui il/i Dipartimenti siano incardinati in struttura d'Area, la comunicazione dovrà essere vistata anche dal/dai Direttori d'Area competenti.

Qualora con atto di variazione al bilancio, si proceda alla creazione di nuovi capitoli o vengano attivati capitoli non presenti nella deliberazione di attribuzione delle risorse del bilancio 2015 - 2017 ai centri di responsabilità, lo stesso atto di variazione conterrà l'indicazione della Struttura titolare ai fini del budget.

Fermo restando che l'assegnazione di un capitolo ad un centro di responsabilità vale anche per le specifiche autorizzazioni informatiche per la gestione delle entrate e delle spese, è comunque facoltà del responsabile di budget autorizzare altre Strutture alla esecuzione delle varie fasi di spesa. In tal caso se ne dovrà dare espressa comunicazione alla Sezione Ragioneria, che provvederà alle relative abilitazioni.

## **9. Contenimento di determinate tipologie di spesa**

Con riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa, si rinvia a specifiche direttive che verranno impartite con successivo provvedimento della Giunta regionale.

## **10. Operazioni di gestione**

Di seguito, vengono fornite le indicazioni funzionali nel rinnovato sistema di norme disposte dal D.lgs.118/2011 e s.m.i.<sup>1</sup> che costituiscono il necessario riferimento per la gestione finanziaria e amministrativo-contabile, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 co. 1 del D.lgs. 118/2011.<sup>2</sup>

I soggetti responsabili della gestione dell'entrata e della spesa nei termini di seguito indicati sono i dirigenti titolari dei centri di responsabilità individuati dalla Giunta regionale con DGR 809 del 14/05/2015 e s.m.i.. Inoltre sono competenti negli stessi termini, anche i dirigenti a cui è attribuita l'autorizzazione/delega alla gestione di specifiche entrate e/o spese da parte della Giunta regionale o del dirigente titolare di budget.

---

<sup>1</sup> In particolare per quanto riguarda la gestione si veda il Titolo III del D.lgs.118/2011

<sup>2</sup> Art. 1, comma 1, D.lgs.118/2011: “ (...) A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.”



Conseguentemente, ciascuna struttura regionale, è abilitata alla completa operatività contabile sui capitoli di entrata e spesa, assegnati dalla Giunta Regionale ai dirigenti titolari di ciascun centro di responsabilità.

Gli atti che realizzano le fasi di gestione dell'entrata e della spesa devono contenere tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina contabile per la registrazione delle operazioni gestionali in contabilità. In base alla disposizione dell'articolo 5 del D.lgs. 118/2011, l'operatività nel sistema informativo-contabile regionale è stata organizzata in maniera tale da non consentire la registrazione delle operazioni, in assenza della codifica che traccia le operazioni contabili connesse agli atti di gestione movimentando il piano dei conti integrato<sup>3</sup>, con le modalità previste dall'articolo 7 del D.lgs.118/2011. Conseguentemente tutte le operazioni di gestione registrate nel sistema contabile dall'esercizio 2015, devono essere munite dei codici previsti dall'allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011 e tra questi – in particolare – la codifica in base al V° livello del piano dei conti.

Per i capitoli di entrata e di spesa che rientrano nel perimetro della gestione sanitaria, valgono le specifiche indicazioni fornite dal GSA. Si prescinde dall'acquisizione del visto di monitoraggio del Responsabile GSA per le operazioni di accertamento e impegno e di regolazione contabile di entrata e di spesa, riguardanti le anticipazioni concesse dallo Stato per il finanziamento della spesa sanitaria, nonché per gli accertamenti delle entrate che riguardano il medesimo finanziamento, in misura indistinta, definito in sede di Intesa e/o di Deliberazioni CIPE e quelle che riguardano il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. 56/2000 e/o restituzioni dei maggiori gettiti irap ed addizionale regionale all'irpef.

I dirigenti responsabili programmano la gestione annuale e l'adozione dei relativi atti evitando la concentrazione a fine esercizio, assicurando comunque il rispetto dei termini.

Per garantire la completa, tempestiva e corretta registrazione delle operazioni, gli atti e i documenti che realizzano le fasi di gestione dell'entrata e della spesa, prima di essere inviati in ragioneria sono registrati nell'applicativo contabile con le modalità e i termini di seguito indicati.

### ***10.1. Accertamento e riscossione delle entrate***

Il soggetto responsabile della Struttura assegnataria di budget gestisce la fase dell'entrata osservando le disposizioni previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in particolare quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 del principio.

---

<sup>3</sup> Vedi allegato 4/2, paragrafo 6.1.

In base al principio della competenza finanziaria potenziata tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive da cui derivano entrate per la Regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza ovvero il momento in cui la stessa diventa esigibile<sup>4 5</sup>.

Il dirigente responsabile accerta le entrate di propria competenza osservando le modalità ed i criteri previsti per ciascuna tipologia di entrata nei principi contabili, ai quali deve conformarsi con i propri atti.

Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario, gli impegni imputati ai capitoli/articoli finanziati da entrate vincolate<sup>6</sup>, richiedono il corrispondente accertamento nei correlati capitoli di entrata.

In base alle disposizioni dell'articolo 7 del D.lgs. 118/2011, al fine di consentire la completa codificazione e la conseguente contabilizzazione nel sistema informativo contabile anche attraverso l'applicazione di controlli automatici, i valori e gli altri dati rilevanti contenuti negli atti che realizzano le fasi di gestione dell'entrata, devono essere inseriti nell'applicativo informatico di contabilità (Nu.Si.Co.) in modalità decentrata. Il decentramento operativo delle registrazioni nell'applicativo contabile, sarà attuato in maniera graduale e progressiva nel corso dell'esercizio compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative delle strutture interessate. I dirigenti responsabili devono adottare le necessarie disposizioni organizzative allo scopo di assicurare l'efficiente e corretta gestione decentrata delle registrazioni contabili di cui sopra, riferite alla gestione finanziaria di loro competenza<sup>7</sup>.

Particolare attenzione deve essere prestata nella gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali il principio contabile applicato, al paragrafo 3.3, contiene specifiche disposizioni.

Ciascun dirigente provvede all'identificazione di tali tipologie di entrata tra quelle di propria competenza tenendo conto delle esclusioni previste dalla norma<sup>8</sup>, dandone evidenza nel sistema informativo contabile, al fine di correlare la gestione di tali entrate con il Fondo crediti di dubbia

---

<sup>4</sup> La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito quindi pretendere l'adempimento; non si dubita quindi della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto del credito.

<sup>5</sup> Vedasi punto 3.6 dell'allegato 4/2.

<sup>6</sup> Le tipologie di vincoli previsti dal d.lgs. 118 sono indicati all'articolo 42 co.5. Si veda inoltre quanto specificato al paragrafo 9.11.4 del Principio applicato concernente la programmazione di bilancio in merito alle singole fattispecie.

<sup>7</sup> Come già avviene per gli atti di impegno, anche gli atti di accertamento, sia formalizzati con lettera sia con decreti, devono essere inseriti nella procedura contabile, utilizzando l'apposita funzione di inserimento atti. Il percorso per l'inserimento è il seguente: Archivi Base – Atti – Archivio Atti.

<sup>8</sup> Paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

esigibilità<sup>9</sup>. Il Direttore del Dipartimento Bilancio provvede ad impartire le necessarie indicazioni in ordine alle modalità di esecuzione nell'applicativo contabile.

**Depositi cauzionali in titoli**

Ai fini della costituzione e/o svincolo dei depositi cauzionali in titoli, le registrazioni devono essere effettuate utilizzando la consueta applicazione, presente anche in Nu.S.I.Co., "Depositi Cauzionali", in modo assolutamente identico agli esercizi passati.

**Depositi cauzionali in numerario**

Il nuovo ordinamento contabile, come già accennato nella Dgr n. 192/2015, dispone che le entrate riferite ai depositi cauzionali in numerario siano regolarizzate in un apposito capitolo di entrata in partite di giro a cui corrisponderà il relativo capitolo di spesa, sempre in partite di giro, del bilancio regionale.

Al fine della regolarizzazione di un deposito, la Struttura regionale dovrà predisporre apposito atto di accertamento e contestuale impegno, con le modalità già indicate per le altre tipologie di entrate/uscite.

In fase di svincolo, la Struttura competente dovrà predisporre un'apposita liquidazione di spesa da inviare alla Sezione Ragioneria con le medesime modalità delle consuete liquidazioni di spesa, pertanto non sarà più necessario inviare alcuna richiesta di svincolo.

**Minori entrate**

Le Strutture titolari della gestione dei capitoli di entrata, devono costantemente porre in essere una regolare attività di monitoraggio dei crediti procedendo alla tempestiva registrazione contabile della variazione dell'accertamento in relazione alla effettiva sussistenza delle ragioni del credito.

Se l'obbligazione risulta scaduta ed esigibile dovranno essere attivate le azioni necessarie per il recupero del credito.

---

<sup>9</sup> Il paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dispone che devono essere accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio viene effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota del risultato d'amministrazione a copertura delle eventuali minori riscossioni.

**10.2. Impegno di spesa**

I Dirigenti competenti assumono gli impegni di spesa sulla base di quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 assicurando le modalità e i criteri previsti per ciascuna tipologia di spesa nei principi contabili, ai quali deve conformarsi con i propri atti.

In base al principio della competenza finanziaria potenziata tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive da cui derivano spese per la Regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza ovvero il momento in cui la stessa diventa esigibile.

Il livello minimo di articolazione per la gestione della spesa è costituito dal codice al V<sup>o</sup> livello del piano dei conti<sup>10</sup>.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale che contiene gli elementi specificatamente indicati al paragrafo 5 dell'allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Gli atti di impegno devono contenere tutti gli elementi richiesti per la registrazione nel sistema informativo-contabile con codificazione completa della transazione elementare (artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 118/2011).

Al fine di consentire la completa codificazione e la conseguente contabilizzazione nel sistema informativo contabile anche con l'applicazione di controlli automatici, i valori e gli altri dati rilevanti contenuti negli atti che realizzano le fasi di gestione della spesa, devono essere inseriti nell'applicativo informatico di contabilità (Nu.Si.Co.) in modalità decentrata. I dirigenti responsabili devono adottare le necessarie disposizioni organizzative allo scopo di assicurare l'efficiente e corretta gestione decentrata delle registrazioni contabili di cui sopra, riferite alla gestione finanziaria di loro competenza.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'assunzione di impegni per spesa corrente che incidono su più esercizi. A questo proposito l'articolo 10 co.3 del D.lgs. 118/2011 e il paragrafo 5 del principio contabile applicato, stabiliscono le tipologie contrattuali ammesse.

In riferimento ai trasferimenti o contributi a rendicontazione a favore di Enti Pubblici armonizzati, impegno e accertamento devono trovare corrispondenza nelle scritture contabili dei due enti<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Nella sezione intranet della ragioneria è disponibile il glossario del piano dei conti integrato predisposto dal Mef. Si segnala che trattasi di una versione provvisoria. La versione definitiva, ad oggi, non è ancora stata emanata.

<sup>11</sup> L'esigibilità del credito si ha a seguito della realizzazione della spesa, pertanto gli accertamenti sono imputati nei medesimi esercizi in cui sono imputati gli impegni, in base al cronoprogramma.

Ciascun dirigente responsabile assume gli atti che comportano impegni di spesa, sulla base della cassa disponibile sui relativi stanziamenti di bilancio, come previsto dal comma 6 dell'articolo 56 del decreto legislativo.

Conseguentemente, la registrazione di un impegno di spesa comporta la diminuzione della disponibilità a pagare con conseguente limitazione dello stanziamento di cassa disponibile (ovvero la quota parte di stanziamento libera da blocco) per il pagamento di eventuali impegni a residuo.

Richiamato quanto già evidenziato al precedente paragrafo 3, il combinato effetto del rispetto del principio della competenza potenziata con il pareggio di bilancio, impone che ciascun dirigente competente fin dall'avvio della gestione, effettui un'attenta programmazione della gestione finanziaria in base allo stanziamento di cassa effettivamente disponibile nell'esercizio, per assicurare la compatibilità dei pagamenti necessari per estinguere debiti già assunti (residui), con quelli necessari per estinguere le nuove obbligazioni eventualmente da assumere in competenza.

Si rammenta che nel caso di impegni di natura commerciale e nel caso di impegni a favore di pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento di spesa deve comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co. 7 art. 56).

Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario, gli impegni imputati ai capitoli/articoli finanziati da entrate vincolate<sup>12</sup>, richiedono il corrispondente accertamento nei correlati capitoli di entrata.

Occorre evidenziare, inoltre, che nel caso di spese finanziate da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, i principi contabili dispongono che la copertura finanziaria sia disposta attraverso il fondo pluriennale vincolato (FPV), con le modalità e i criteri specificamente indicati al paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e in appendice tecnica dello stesso.

La gestione del FPV nell'applicativo di contabilità sarà oggetto di specifiche indicazioni del Direttore del Dipartimento Bilancio da assumere in relazione all'implementazione delle soluzioni tecnico-operative nel sistema informativo contabile.

Permangono le disposizioni<sup>13</sup> relative all'imputazione di spese a carico di capitoli finanziati con ricorso all'indebitamento, per le quali è richiesta apposita attestazione da parte del dirigente competente direttamente negli atti di spesa, nonché la qualificazione nelle registrazioni inserite in modalità decentrata nella procedura contabile.

---

<sup>12</sup> Le tipologie di vincoli previsti dal d.lgs. 118 sono indicati all'articolo 42 co.5. Si veda inoltre quanto specificato al paragrafo 9.11.4 del Principio applicato concernente la programmazione di bilancio in merito alle singole fattispecie.

Rimangono inoltre valide le disposizioni impartite con la circolare della Segreteria Generale della Programmazione n.194449/40.00 del 24/03/2006 in ordine alla trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (adempimenti attuativo dell'art. 1 comma 173 l. 266/2005).

### **Gestione Sanitaria**

Stante la peculiarità della spesa sanitaria, richiamate e fatte salve le regole generali in quanto applicabili, per la registrazione contabile delle operazioni di gestione sulle entrate e spese che rientrano nel perimetro sanitario si rimanda alle norme previste dal titolo II del d.lgs. n. 118/2011 e alle eventuali specifiche direttive di settore.

### **Economie di spesa**

Le registrazioni in contabilità dei debiti assunti deve riflettere l'effettiva situazione gestionale.

A questo fine i dirigenti responsabili, già in sede di liquidazione della spesa<sup>14</sup>, adottano gli atti che dispongono le necessarie registrazioni contabili di variazione in relazione ad obbligazioni definitivamente estinte per un importo inferiore a quello dei corrispondenti impegni, anche in relazione ad impegni di spesa radiati.

#### ***10.3. Debiti fuori bilancio***

L'articolo 73 del D.lgs. 118/2011 reca disposizioni in ordine alla fattispecie dei debiti fuori bilancio delle Regioni che sono entrate in vigore dal 1/1/2015. Conseguentemente cessano le disposizioni regionali precedentemente impartite in merito, laddove contrastanti con tale norma alla quale, pertanto, ciascun dirigente competente deve conformarsi.

Considerata la portata estremamente innovativa delle disposizioni, la relativa disciplina potrà essere oggetto di appositi successivi provvedimenti.

#### ***10.4. Liquidazioni di spesa e certificazioni dei crediti***

I Dirigenti responsabili liquidano le spese di propria competenza osservando quanto previsto dall'articolo 57 del D.lgs. 118/2011 e dai principi contabili, in particolare dal paragrafo 6

---

<sup>13</sup> L' art. 75 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha disposto la modifica dell'art. 3 della l. 350/2003, commi 17 e 18, lettere g) e h).

<sup>14</sup> Si richiama quanto previsto al comma 5 art. 56 del d.lgs. 118/2011.

dell'allegato 4/2 al decreto legislativo, ai quali deve conformarsi con propri atti attestando la sussistenza dei requisiti ivi previsti.

In fase di liquidazione dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione all'assenza di obblighi di custodia di somme a fronte di pignoramenti di terzi sulle somme dovute dalla Regione del Veneto a propri creditori.

Per quanto riguarda i debiti commerciali, occorre evidenziare che la fase della liquidazione è preliminare non solo alla richiesta di emissione del pagamento ma – in alternativa laddove richiesto – anche alla certificazione dei crediti nella piattaforma telematica PCC, in base a quanto previsto dall'articolo 9 co. 3bis del D.L. 185/2008.

Richiamate le disposizioni generali di cui all'articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011, si ricorda che l'esecuzione dei pagamenti relativi a debiti commerciali, è soggetta ai termini previsti dal D.lgs 231/2002 e s.m.i.. Conseguentemente, richiamato il paragrafo 4.3 delle presenti direttive, e per il combinato effetto del rispetto del principio della competenza potenziata con il pareggio di bilancio, ciascun dirigente competente deve effettuare una attenta programmazione dell'utilizzo della disponibilità di cassa effettivamente disponibile sugli stanziamenti di bilancio, per assicurare il rispetto dei termini di pagamento principalmente per quanto riguarda i debiti commerciali. A questo fine ciascun dirigente competente assicura la necessaria disponibilità di cassa operando prioritariamente le variazioni prevista al precedente paragrafo 5.

### **Scissione dei pagamenti (split- payment)**

L'articolo 1, comma 629, lettera b) ha istituito il nuovo articolo 17 ter del decreto Iva (Dpr 633/72), prevedendo che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai fornitori secondo modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia del 23/01/2015.

L'Agenzia delle Entrate con proprie circolari ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito<sup>15</sup>.

L' adempimento si applica alle operazioni fatturate dal primo gennaio 2015. Per tali fatture il pagamento al fornitore avviene al netto dell'Iva con contestuale trattenuta dell'imposta che viene successivamente versata all'erario a cura della ragioneria entro i termini previsti. L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo.

---

<sup>15</sup> Circolari 1/E del 9/02/2015 e 15/E del 13/04/2015. Si veda inoltre la circolare 23941 del 20/01/2015 emessa dal Direttore dell' Area Bilancio, pubblicata nel sito intranet della ragioneria, sezione split payment.

L'obbligo sussiste per tutte le fatture anche se riferite ad operazioni effettuate tramite economato o per fatture urgenti di modico valore, escluse quelle per compensi di prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito (lavoro professionale).

Tale norma non incide sulla copertura finanziaria della spesa che continuerà ad essere imputata a carico del medesimo capitolo di settore per il totale dell'importo comprensivo dell'Iva.

È demandato al direttore del Dipartimento Bilancio di emanare con propri atti, le disposizioni che si rendessero necessarie a seguito di una eventuale evoluzione della normativa.

#### ***10.5. Variazioni di bilancio con prelievo dal fondo di riserva di cassa***

Le richieste di prelevamento dal fondo di riserva di cassa ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 39/2001 saranno valutate dal Responsabile Finanziario e ammesse qualora compatibili con il rispetto del pareggio di bilancio.

#### ***10.6. Disciplina della modalità di gestione dei fondi residui radiati***

L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44, ha modificato la L.R. 39/2001 istituendo il nuovo articolo 51 bis <sup>16</sup>.

In base a tale norma, sono istituiti nel bilancio di previsione un fondo residui radiati - parte corrente e un fondo residui radiati - parte capitale, per la copertura finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 della L.R. 39/2001. L'utilizzo di tali fondi è complementare e subordinato alla modalità di copertura finanziaria principale prevista dal comma 3 del medesimo articolo 51, che prevede che ciascun dirigente regionale, in caso di debiti residui eliminati per decorrenza dei termini, non quiescenti di propria competenza, liquidi ed esigibili nell'esercizio, provvede alla copertura finanziaria dell'obbligazione tramite assunzione dell'impegno e liquidazione della spesa con imputazione sul capitolo originario di provenienza, ovvero su capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati

---

<sup>16</sup>Art. 51 bis - Copertura finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento -

“1. Nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo residui radiati - parte corrente” e il “Fondo residui radiati - parte conto capitale” per la copertura delle spese relative ai residui passivi eliminati ai sensi del comma 2 dell'articolo 51.

2. I fondi di cui comma 1 rientrano nell'elenco previsto dal comma 3, dell'articolo 17, e sugli stessi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di gestione dei fondi di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 51, subordinandone l'utilizzo ai soli casi di mancanza o insufficiente stanziamento negli specifici capitoli su cui è stato assunto l'impegno.

4. Il responsabile finanziario della Regione, o suo delegato, provvede a trasferire dai fondi di cui al comma 1 le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati, con reinscrizione nei capitoli di provenienza ovvero nei capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.”



soppressi. A tal fine ciascun dirigente provvederà ad assicurare la necessaria disponibilità di competenza e di cassa sin dall'avvio dell'esercizio.

Qualora non sussista la necessaria disponibilità, il dirigente competente può richiedere al responsabile finanziario il trasferimento dai fondi residui radiati delle somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati al pertinente capitolo di bilancio. La richiesta deve essere inviata al Dipartimento Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria e deve indicare la ragione del debito, l'importo ed i relativi riferimenti contabili, attestando:

- la mancanza o l'insufficienza di stanziamento nell'apposito capitolo;
- l'impossibilità di procedere tramite variazione compensativa;
- l'indicazione della tipologia di fondo, se parte corrente o in conto capitale

Sulla base di tale richiesta il Responsabile finanziario – o suo delegato – provvede a dare esecuzione con proprio atto.

#### ***10.7. Ordini di accreditamento***

La Giunta regionale dispone l'assegnazione dei fondi economici ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 39/2001, dell'articolo 23 della legge regionale 6/1980 e in base alle disposizioni impartite dal Dipartimento Bilancio con nota prot. n. 548289 del 23/12/2014<sup>17</sup>.

Per le modalità di gestione delle spese attraverso i Budget operativi, i dirigenti competenti osservano le specifiche disposizioni impartite dalla Giunta regionale.

### **11. Operazioni di chiusura contabile**

Le disposizioni in merito alle modalità e i termini delle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio, saranno oggetto di successiva deliberazione da parte della Giunta regionale.

---

<sup>17</sup> Per le informazioni di carattere tecnico si rimanda a quanto pubblicato nel sito intranet della ragioneria, alla voce "Nuove funzionalità GEAC" all'interno della cartella fondi economici

## 12. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli

### 12.1. Capitoli cogestiti

I capitoli cogestiti per gli anni 2015 -2017 sono i seguenti:

003002	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESE (ART.187, L.R. 10/06/1991, N. 12 - ART.4, C.1, L.R. 07/11/1995, N. 43)
003030	SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI
005240	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE DALLA REGIONE
007010	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE (ART. 184, L.R. 10/06/1991, N. 12)
080386	RESTITUZIONE ALLO STATO DI QUOTE DI FINANZIAMENTI NON INTERAMENTE UTILIZZATI

Si precisa che:

- in riferimento al capitolo 007010 “*Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184, L.R. 10/06/1991, n.12)*” trattandosi di spesa soggetta a contenimento ai sensi della vigente normativa, verranno impartite specifiche direttive con successivo provvedimento della Giunta regionale (vedi Paragrafo 9);
- in riferimento al capitolo 003030 “*Spese per adesione ad associazioni*” permane l’obbligo di acquisire il visto di monitoraggio della Segreteria Generale della Programmazione, prima dell’impegno di spesa sulla proposta di deliberazione e sui decreti predisposti. La Segreteria Generale della Programmazione procederà ad una prima determinazione del budget assegnabile ad ogni Struttura sulla base di quanto impegnato nell’esercizio 2014;
- per i restanti capitoli, 003002, 005240, 080386 sopra elencati, la Sezione Ragioneria assumerà gli impegni di spesa, disposti dalle Strutture regionali, nei limiti delle disponibilità delle risorse allocate a bilancio.

### 12.2. Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato

In relazione all’utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato, si ricorda che le Strutture devono procedere tempestivamente secondo le indicazioni riportate nella circolare della Segreteria Regionale al Bilancio e alla Finanza, protocollo 263198/42.00 del 19 maggio 2008, reperibile nella pagina intranet del Dipartimento Bilancio dell’Area Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi <<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.primario/>> della Regione del Veneto.

Alle Strutture di competenza spetta sempre la verifica della sussistenza e della disponibilità delle annualità dei contributi pluriennali. L'utilizzo dei contributi pluriennali può avvenire annualmente per cassa oppure mediante operazioni finanziarie di attualizzazione a valere sugli stessi. Qualora le Strutture optino per la seconda modalità di utilizzo, in sede di stima dei valori di attualizzazione, le medesime Strutture dovranno chiedere la collaborazione della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi.

### 12.3. Capitoli "fondo"

Di seguito sono elencati i capitoli "fondo", sui quali non è possibile assumere direttamente impegni di spesa, ma occorre preventivamente, promuovere una variazione compensativa di bilancio, assegnando le risorse a specifiche destinazioni di spesa con l'obbligatoria definizione delle quote di composizione nel caso dei "finanziamenti misti".

Sui capitoli di destinazione le competenti Strutture assumeranno gli impegni di spesa.

### Capitoli "fondo"

CAPITOLO	DESCRIZIONE
023701	SPESA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N. 11 - ART. 22, COMMA 3, LETT. B) L.R. 05/04/2013, N. 3)
100344	FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3)
101021	FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE 21/12/2007, N. 166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N. 1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N. 1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N. 9)
101197	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101198	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101199	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101200	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101941	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101942	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101943	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101944	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101948	COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)
101949	COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)
102220	FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE CORRENTE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)
102221	FONDO RESIDUI RADIATI - PARTE CORRENTE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39)
102222	FONDO RESIDUI RADIATI - PARTE C/CAPITALE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39)
102223	FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

***12.4. Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali***

Si rammenta che l'articolo 158 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 dispone che gli Enti locali, assegnatari di contributi straordinari da parte di Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti a presentare alle medesime il rendiconto dei contributi predetti entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Si richiama, pertanto, l'obbligo delle Strutture responsabili dei processi di spesa di esplicitare, al momento della concessione, la natura straordinaria dei contributi, onde suscitare gli adempimenti previsti dalla normativa citata da parte degli Enti locali beneficiari.

Per "contributi straordinari" si intendono quei trasferimenti che:

- non hanno la caratteristica della continuità;
- non vengono assegnati per lo svolgimento di funzioni proprie dell'Ente locale o ad esso delegate o conferite;
- non costituiscono il controvalore per l'avvalimento di cui ai decreti "Bassanini".

L'obbligo di rendicontazione riguarda i pagamenti in conto competenza e in conto residui, disposti dall'Ente destinatario, in corrispondenza dell'utilizzo dei contributi straordinari ricevuti.

Al fine di agevolare l'attuazione degli adempimenti sopra descritti è stata predisposta una apposita scheda tipo, di seguito riportata che, nella prima parte, dovrà essere compilata (una scheda per ciascun contributo) dalla Struttura responsabile del processo di spesa e, nella seconda parte, da ciascun ente destinatario del contributo stesso e restituita direttamente alla Struttura medesima entro il termine indicato nell'articolo del T.U. sopra richiamato.

Si rammenta l'importanza da parte delle Strutture regionali di trasmettere le schede sopracitate agli Enti destinatari dei contributi straordinari assegnati, contestualmente alla notifica del provvedimento di assegnazione del contributo straordinario, affinché questi ultimi possano essere messi nella condizione di adempiere a quanto previsto dall'articolo 158 del D.Lgs. 267/2000.

**SCHEDA TIPO – PARTE I**

**N.B.: Questa parte della scheda va compilata dalla Struttura Regionale competente**



**REGIONE DEL VENETO**

(\*).....

**RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI Art. 158 D.Lgs. 267/2000**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

<b>OGGETTO DEL CONTRIBUTO</b>	<b>TITOLO GIURIDICO (**)</b>	<b>CONTRIBUTO ASSEGNATO</b>	<b>CONTRIBUTO EROGATO</b>

Data

**Il Dirigente Regionale**

(\*) Compilazione a cura della Struttura Regionale competente

(\*\*) Normativa di riferimento: Legge Statale, Legge Regionale, Regolamento Comunitario, Delibera di Giunta Regionale, Decreto in forza della quale viene erogato il contributo

**SCHEDA TIPO – PARTE II**

**N.B.:** Questa parte della scheda va compilata dall'Ente assegnatario del contributo ed inviata direttamente alla Struttura regionale competente

**ENTE** .....

<b>SPESE IMPEGNATE AL 31.12.2015</b>	<b>SPESE LIQUIDATE (COMPETENZA + RESIDUI) AL 31.12.2015</b>	<b>RELAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI</b>	<b>EVENTUALI NOTE</b>

Timbro

**Il Segretario**

**Il responsabile dell'Ente del servizio finanziario**